

*Commissione di garanzia degli statuti e per la
trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti
politici*

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificata dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.

Articolo 1

(Sede e rappresentanza legale)

1. La Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici ha sede in Roma, in via del Seminario 76, presso gli uffici della Camera dei deputati.
2. Il sito internet istituzionale della Commissione è costituito da una sezione del sito internet del Parlamento italiano all'indirizzo <https://www.parlamento.it/1057>.
3. Il domicilio digitale della Commissione è presso l'indirizzo di posta elettronica certificata crp@certcamera.it.
4. La Commissione è rappresentata, anche in giudizio, dal Presidente nominato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge n. 96 del 2012.
5. Il Presidente, o persona delegata, ha la competenza ad eseguire tutte le operazioni finanziarie e contabili con l'Istituto bancario tesoriere.

Articolo 2

(Composizione, nomina dei componenti e durata dell'incarico)

1. La composizione della Commissione, la nomina dei componenti, la durata dell'incarico e il loro collocamento fuori ruolo sono disciplinati dall'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96.
2. Il componente prende servizio presso la Commissione dopo il collocamento fuori ruolo. Dell'immissione in servizio è redatto verbale che viene trasmesso all'amministrazione di appartenenza e alle Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Nel caso di rinnovo, il secondo mandato inizia a decorrere automaticamente dalla cessazione del primo, senza che occorra rinnovare l'immissione in servizio.

Articolo 3

(Il Presidente)

1. Il Presidente provvede alla convocazione della Commissione e ne stabilisce l'ordine del giorno.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal componente con maggiore anzianità nell'ufficio o, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età.

Articolo 4

(Convocazione della Commissione e ordine del giorno)

1. La Commissione si riunisce, di regola, nella propria sede.
2. L'ordine del giorno stabilisce gli argomenti oggetto delle riunioni e viene diramato, salvo i casi di motivata urgenza, entro il secondo giorno antecedente alla riunione.
3. Il Presidente nomina per ciascun argomento un relatore, che riferisce alla riunione.
4. Ciascun componente può chiedere al Presidente l'iscrizione di determinati argomenti all'ordine del giorno. In tal caso la Commissione è convocata entro 15 giorni per l'esame degli argomenti all'ordine del giorno.
5. All'inizio della seduta, la Commissione, all'unanimità, può integrare l'ordine del giorno.

Articolo 5

(Riunioni e deliberazioni)

1. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza del Presidente o di chi ne fa le veci ai sensi dell'articolo 3, comma 2, nonché di almeno due componenti.
2. I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni ne informano tempestivamente il Presidente.
3. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei votanti. Il voto è sempre palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente ovvero, in sua assenza, del componente che ne assume temporaneamente le funzioni ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
4. Ciascun componente può chiedere che sia verbalizzata la sua opinione dissenziente motivata.
5. La partecipazione alle riunioni può avvenire anche attraverso strumenti telematici dei quali va dato atto nel verbale. In ogni caso, presso la sede della Commissione devono essere personalmente presenti almeno un componente e il funzionario verbalizzante di cui all'articolo 6. Il componente presente sottoscrive le deliberazioni anche per conto di quelli che partecipano alla riunione da remoto e che hanno votato favorevolmente e di tale circostanza è dato atto a verbale.

Articolo 6

(Verbale della riunione)

1. Alle sedute della Commissione assiste un funzionario che cura la redazione del verbale delle riunioni dal quale risultano l'ordine del giorno, i nomi dei componenti presenti e di quelli eventualmente partecipanti alla riunione mediante strumenti telematici, nonché gli elementi essenziali della discussione svolta sui singoli argomenti e le decisioni assunte.
2. Nel caso in cui la Commissione proceda ad audizioni, il verbale deve riportare anche i nominativi dei soggetti auditi e la verbalizzazione sintetica delle dichiarazioni rese.
3. I verbali di ciascuna riunione, approvati anche in una seduta successiva, sono conservati agli atti della Commissione.

Articolo 7

(Forma degli atti. Notificazioni e comunicazioni. Raccolta)

1. La Commissione adotta i propri atti su supporto analogico, con sottoscrizione manuale, oppure in formato nativo digitale con sottoscrizione digitale dei componenti.
2. Gli atti della Commissione possono assumere la forma di regolamento, deliberazione, relazione, parere o comunicazione. La Commissione adotta altresì le linee guida valevoli come istruzioni indirizzate ai soggetti destinatari per la corretta osservanza delle norme di legge. La Commissione adotta le ordinanze-ingiunzione per l'applicazione delle sanzioni amministrative nei casi previsti dalla legge.
3. I regolamenti, le linee guida e le deliberazioni di cui all'articolo 8, comma 2, sono resi pubblici e si ritengono conosciuti mediante la pubblicazione sul sito *internet* della Commissione. Sul medesimo sito è pubblicata anche la relazione annuale ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché gli altri atti di portata generale individuati dalla Commissione.
4. Sul sito *internet* della Commissione sono pubblicate altresì le deliberazioni di approvazione degli statuti e delle successive eventuali modificazioni, di iscrizione e di cancellazione del registro dei partiti politici, nonché di ammissione o diniego dei benefici di legge.
5. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 3 sono notificati agli interessati tramite posta elettronica certificata oppure comunicati presso l'indirizzo di posta elettronica semplice indicato dall'interessato. In mancanza, sono notificati in formato analogico con le modalità ordinarie, eventualmente anche avvalendosi degli organi di polizia giudiziaria. Per l'individuazione del destinatario, nonché del luogo e delle modalità di notificazione trovano applicazione le norme del codice civile e del codice di procedura civile.
6. Gli atti ricevuti o emessi dalla Commissione sono protocollati e raccolti presso l'ufficio.

Articolo 8

(Dotazione finanziaria)

1. La Commissione dispone, per le finalità di cui all'articolo 9, commi 3 e 3-*bis*, della legge n. 96 del 2012, della dotazione finanziaria ivi prevista.
2. La Commissione approva il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce e il rendiconto della gestione finanziaria entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Articolo 9

(Impegni di spesa e mandati di pagamento)

1. La Commissione assume gli impegni di spesa con propria deliberazione.
2. In attuazione della delibera di impegno l'effettuazione della spesa avviene mediante mandato di pagamento sottoscritto dal funzionario responsabile, previo visto del Presidente.

Articolo 10

(Formazione del ruolo di riscossione)

1. La Commissione provvede alla formazione del ruolo ai fini della riscossione coattiva a mezzo dell'agente nazionale della riscossione delle sanzioni amministrative comminate con provvedimenti divenuti definitivi.

2. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate dalla Commissione sono versati ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.

Articolo 11

(Aree funzionali)

1. Ferme restando le attività di segreteria attribuite al personale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assegnato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge n. 96 del 2012, la struttura amministrativa è suddivisa nelle seguenti aree:

a) affari generali, amministrazione del personale, contabilità e bilancio; notificazione di tutti gli atti ivi compresi gli atti di contestazione nonché ordinanze-ingiunzione;

b) formazione, tenuta e aggiornamento e del registro dei partiti politici e approvazione degli statuti e delle loro modificazioni; ammissione ai benefici di legge;

c) controlli di regolarità e conformità alla legge dei rendiconti dei partiti e movimenti politici e soggetti equiparati; verifica dell'attuazione delle disposizioni di legge in materia di trasparenza con riferimento alle consultazioni elettorali;

d) formazione del ruolo e riscossione coattiva delle sanzioni; monitoraggio dei termini e delle scadenze e gestione del contenzioso.

2. Per ciascuna area la Commissione designa il funzionario responsabile ferma restando l'interscambiabilità dei ruoli e la condivisione delle funzioni per tutti.

3. Nell'ambito del personale in dotazione, la Commissione individua altresì figure di collaboratori ed esperti.

Articolo 12

(Personale)

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, legge 6 luglio 2012, n. 96, il personale di cui la Commissione può avvalersi è composto da cinque funzionari della Corte dei conti esperti in revisione contabile e da due unità di personale dipendente da altre amministrazioni pubbliche esperto in attività di controllo contabile.

2. Il personale di cui al comma 1 è assegnato, su richiesta della Commissione, con provvedimento dell'amministrazione di competenza. In ragione delle specifiche esigenze di servizio, la Commissione esprime preventivamente il proprio motivato assenso sulle singole assegnazioni, tenendo conto delle attitudini professionali dei prescelti.

3. Il personale appartenente ad amministrazioni diverse dalla Corte dei conti può essere selezionato dalla Commissione anche attraverso procedure ad evidenza pubblica.

4. Il personale di cui ai commi precedenti assegnato alla Commissione resta collocato nella posizione fino alla cessazione delle esigenze della Commissione medesima.

5. La Commissione può altresì avvalersi a titolo gratuito del personale in quiescenza dalla pubblica amministrazione, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 13

(Trattamento economico del personale)

1. Al personale in servizio presso la Commissione il trattamento economico lordo in godimento al momento dell'incarico – ivi incluse le indennità accessorie a carattere fisso e continuativo – è corrisposto dalle amministrazioni di appartenenza ai sensi dell'articolo 9, comma 3, legge n. 96 del 2012, così come modificato dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.
2. Ai sensi del citato articolo, la Commissione corrisponde il compenso per le prestazioni di lavoro straordinario, come previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, a condizione che siano state previamente autorizzate dal Presidente con provvedimento di regola semestrale e il cui effettivo espletamento sia stato verificato tramite appositi sistemi di rilevazione automatica, nonché il trattamento economico accessorio di cui ai commi successivi.
3. Il trattamento economico accessorio previsto dall'articolo 9, comma 3, legge n. 96 del 2012 è riconosciuto, nei limiti della dotazione finanziaria, con provvedimento della Commissione in funzione delle responsabilità individuali assegnate alle singole unità di personale e delle attività espletate per sopperire ad ulteriori esigenze connesse alle peculiari funzioni della Commissione implicanti obblighi di disponibilità aggiuntivi in prossimità delle periodiche scadenze previste dalla legge.
4. Il trattamento accessorio spettante in ragione delle responsabilità individuali è riconosciuto dalla Commissione all'esito del positivo espletamento delle funzioni assegnate per un periodo di almeno tre mesi.
5. Il trattamento economico accessorio relativo alle ulteriori esigenze connesse alle peculiari funzioni della Commissione è subordinato all'esecuzione di specifici piani di attività deliberati dalla Commissione stessa.

Articolo 14

(Rimborsi spese)

1. Ai componenti e al personale in servizio presso la Commissione può essere riconosciuto, con deliberazione motivata, l'anticipo o il rimborso di spese effettivamente sostenute nello svolgimento delle funzioni per incarichi conferiti dalla Commissione.
2. La Commissione stabilisce le modalità e i limiti del rimborso spese.

Articolo 15

(Pubblicità del Regolamento)

1. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito *internet* istituzionale della Commissione.

Articolo 16

(Disposizioni transitorie)

1. Per l'anno 2025, per effetto dell'aumento della dotazione finanziaria determinata dalla legge 9 maggio 2025, n. 6, la Commissione adotta entro il 30 giugno dello stesso anno la relativa variazione al bilancio di previsione.
2. Il trattamento economico accessorio di cui all'art. 13 commi 3 e 4 del personale in servizio presso la Commissione decorre dal 1° giugno, data di attribuzione delle funzioni.

- 3.** A decorrere dall'anno 2025, entro il 31 dicembre, il trattamento accessorio di cui all'art. 13, commi 3 e 5, è erogato all'esito della valutazione connessa alla realizzazione dei piani di attività deliberati dalla Commissione.